

LIBERA UNIVERSITA' DI CITTA' DELLA PIEVE A.P.S.

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 15,30 presso la Sede della Associazione Libera Università di Citta' della Pieve aps, Piazza Gramsci, si è riunita, **in seconda convocazione**, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, per deliberare in merito alle modifiche del terzo comma dell'art. 15 dello Statuto della Associazione stessa, così come richiesto dalla Regione Umbria.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Lucia Paoletti, Presidente della Associazione Libera Università di Citta' della Pieve aps, la quale, a sua volta, nomina la socia Leandra Mechelli Segretario Verbalizzante della riunione.

La Presidente, **visto l'art. 15 dello Statuto** della Associazione, rilevato che sono presenti n. 51 Soci, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita.

I nominativi dei Soci presenti rimangono agli atti dell'Associazione.

Ordine del Giorno:

Modifica terzo comma dell'art. 15 dello Statuto della Associazione riguardante il quorum rafforzato in seconda convocazione della Assemblea Straordinaria.

La Presidente illustra ai Soci i contenuti della modifica che è stato necessario apportare al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto vigente. Da' quindi lettura del seguente nuovo testo fornendo tutte le opportune informazioni in merito:

“””L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza della meta' più uno degli aventi diritto al voto.”””

L'Assemblea approva all'unanimità.

Lo Statuto, così come modificato ed approvato, sarà trasmesso nuovamente per la registrazione alla Agenzia delle Entrate competente per territorio ed alla Regione Umbria per tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Alle ore 17,30, terminata la discussione dell'ordine del giorno la Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA PRESIDENTE

Lucia Paoletti

LA VERBALIZZANTE

Leandra Mechelli

Lucia Paoletti


Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1454 Mod. 3°
in data 21.06.2023

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo Bazzani)
L'Addetto al Servizio
187401

Leandra Mechelli



*Luca
Pacelli*

LIBERA UNIVERSITA' DI CITTA DELLA PIEVE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



STATUTO

approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci il 1° Giugno 2023

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 recante "Codice del Terzo Settore a norma dell'art 1, comma 2 lett. b) della Legge 6.6.2016 n 106" e successive modifiche e integrazioni, (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata: "LIBERA UNIVERSITA' DI CITTA' DELLA PIEVE Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "LIBERA UNIVERSITA' DI CITTA' DELLA PIEVE APS" (d'ora in avanti Associazione).

L'associazione è stata costituita il 7/9/1995.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Città della Pieve, Piazza Gramsci, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, sedi amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la realizzazione in favore dei propri associati e di tutti i cittadini attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di soggetti aderenti agli Enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di realizzare iniziative culturali e socio- ricreative che favoriscano la promozione della crescita sociale e la diffusione della cultura sia dei propri associati che di tutta la cittadinanza.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore :

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22.1.2004, n. 42, e ss.mm.ii.;

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività ad esso connesse;

- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- f) promozione delle pari opportunità, delle iniziative di aiuto-mutuo aiuto, incluse le banche del tempo di cui alla Legge 8.3.2000, n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.12.2007, n. 244.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati l'Associazione potrà:

- a) Realizzare corsi, conferenze, visite guidate ed altre iniziative di educazione permanente;
- b) Realizzare studi, ricerche documentarie, laboratori tesi ad utilizzare esperienze di vita vissuta degli iscritti, avvalendosi di strumenti di ricerca utili allo scopo e della collaborazione di soggetti anche esterni;
- c) collaborare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, anche a livello internazionale, ai fini della promozione della crescita sociale e della diffusione della cultura;
- d) Realizzare pubblicazioni, mostre e spettacoli, anche avvalendosi dell'uso dei vari linguaggi (informatici, artistici, musicali..);
- e) Creare contesti idonei alla valorizzazione delle competenze dei soci.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legislazione vigente.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a-condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b-accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto relativo alla perdita della qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci della Associazione e predisposto anche su supporto informatico.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci, maggiorenni e minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Possono far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, sesso, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, tutti

coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a-indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b-dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' competenza del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, l'accoglimento delle domande.

Il Consiglio delibera sulle domande secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto delle domande di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci si distinguono in : fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.

Sono Soci fondatori i cittadini: Signora Daniela Barzanti, Signor Alvaro Carnieri che hanno legalmente costituito l'Associazione " Libera Università di Città della Pieve".

Sono Soci ordinari i cittadini che sono in regola con le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori i cittadini che versano volontariamente una quota annuale superiore o eguale a quella stabilita dal Consiglio Direttivo per questa categoria di Soci (Sostenitori).

Sono Soci onorari i cittadini che per professionalità, competenza, esperienza acquisita o per particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed alla efficacia della Associazione.

Sull'ammissione dei Soci onorari delibera l'Assemblea a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dalle norme che regolano il funzionamento della Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriore rispetto al versamento della quota associativa, salvo contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento delle attività.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, mancato versamento della quota annuale, espulsione.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

a-Recesso: chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che ne prende atto con apposita deliberazione e successiva comunicazione all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

b-Mancato versamento della quota annuale: la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

C-Espulsione: la decadenza è dichiarata per i seguenti motivi :

- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L' espulsione e' deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso alla Assemblea dei Soci che si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ L'Assemblea dei Soci;
- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ Il Presidente;
- ☐ Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati, maggiorenni e minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa iscritti nel libro degli associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a-approvare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione;
- b-approvare i bilanci preventivo e consuntivo e relative relazioni allegate presentati dal Consiglio Direttivo;
- c-eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d-eleggere il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Tesoriere;
- e-approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- f-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g-deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;

h-deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a-deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

b-deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Per la modifica statutaria l'avviso di convocazione deve contenere anche l'indicazione della modifica stessa.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario Verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire da parte dei Soci.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) almeno 15 giorni prima del giorno fissato.

La comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione da tenersi ad almeno un giorno di distanza della prima.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: VALIDITA' E PARTECIPAZIONE

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri così rappresentati:

- il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati medesimi,
- 5 Consiglieri, eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati medesimi,
- 1 Tesoriere, eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati medesimi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi finanziari. ~~servizi~~.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; l'Assemblea dei soci ne ratifica la nomina.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, senza diritto di voto, il Direttore dei Corsi.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

a-redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b-cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c-delibera sui bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d-delibera sulla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e-nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f-delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);

g-determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h-delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

i-ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

l-svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

m-Nomina i propri delegati a partecipare ad assemblee regionali o nazionali;

n-nomina il Direttore dei Corsi;

o-nomina fra i propri consiglieri, il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà a cura del Presidente, in forma scritta e con le modalità più ritenute opportune, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 21) PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:

- presiede e convoca il Consiglio Direttivo nonché sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- sovrintende alla ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- riferisce al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta;

- in casi eccezionali di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente inoltre:

- attribuisce incarichi tra i membri del Consiglio Direttivo;

- vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di legge;

- stipula contratti e assume le obbligazioni, necessarie al raggiungimento dei fini della Associazione, deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 22) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre (3) membri scelti tra i soci ed è eletto dall'Assemblea.

Esso ha il compito di verificare la regolare tenuta dei registri contabili e la corrispondenza delle scritture con i bilanci e i documenti di spesa.

Esso esprime altresì parere sul bilancio preventivo e predispone apposita relazione che accompagna il conto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs 8.6.2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del Codice del terzo Settore.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento amministrativo e contabile della Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni.

ART. 23) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario viene eletto tra i soci, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento.

Il Segretario collabora con il Presidente:

- svolge compiti di natura legale, amministrativa, organizzativa, al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Associazione;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che sottoscrive unitamente al Presidente,
- Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea e:

- cura la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese disposte dagli organi dell'Associazione e presenta annualmente al Comitato Direttivo il conto consuntivo;
- conserva i registri contabili, i contratti e le fatture per almeno dieci (10) anni dopo l'approvazione del conto consuntivo;
- redige e presenta annualmente al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, in base al programma annuale delle attività ed alle prevedibili entrate per contributi di Enti, Soci ed altri soggetti sostenitori.

La gestione economica avverrà mediante ordine di accreditamento e di pagamento sull'apposito conto corrente bancario o postale da aprirsi presso una banca o sportello postale a

firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Al Tesoriere viene affidato un fondo cassa per le spese minute, dell'importo che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 24) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Esse non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 26) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- 1. Libro degli associati, predisposto anche su supporto informatico, dell'Associazione.
- 2. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- 3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- 4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- 5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal parte del socio che ne faccia motivata istanza al Consiglio Direttivo ed inoltrata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) I BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I Bilanci di esercizio sono formati dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro può essere redatto il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in ogni caso deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pur non avendo fini di lucro, l'Associazione potrà realizzare proventi tramite le attività istituzionali proprie; in tal caso gli utili andranno investiti nella Associazione al fine di migliorarne l'attività istituzionale.

ART. 28) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 29) DIRETTORE DEI CORSI

Il Direttore dei Corsi cura e dirige tutta l'attività didattica e culturale, secondo i programmi proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione dei docenti dallo stesso nominati.

ART. 30) ATTESTATI

L'Associazione può rilasciare attestati di frequenza e docenza secondo le norme che saranno previste dal regolamento interno, che prevederà anche la durata dei corsi specifici

ART. 31) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Associazione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, su delibera dell'Assemblea dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori ed acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore. (Ufficio del RUNTS).

ART. 33) DISPOSIZIONI FINALI-RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile ed al Codice del Terzo Settore.

Città della Pieve, li 1° giugno 2023